

## **NOTA TECNICA LEGGE 47/2017**

L'Intesa sancita in C.U. il 10/07/2014 ha contribuito a riorganizzare il sistema di accoglienza sia per gli adulti richiedenti/titolari di protezione internazionale, che per i minori stranieri non accompagnati (msna). Per ciò che riguarda i msna, il sistema è stato concepito su due livelli: una prima accoglienza gestita direttamente dal Ministero dell'Interno e una seconda accoglienza nell'ambito Sprar, adeguatamente potenziato e finanziato. L'Intesa è stata recepita dalla legge di stabilità del 2015 e dal d.lgs 142/2015. A seguito del recepimento normativo, le istituzioni coinvolte si sono rese immediatamente operative nell'ambito delle rispettive competenze: il Ministero dell'Interno ha attivato i Centri di prima accoglienza (FAMI), che oggi realizzano più di 1.000 posti per 23 progetti; lo Sprar ha ampliato i posti a disposizione dei progetti per msna fino a raggiungere attualmente 2865 posti.

Le indicazioni dell'Intesa sono state recepite successivamente anche dalla legge 47/2017, entrata in vigore il 6 maggio u.s..

La legge 7 aprile 2017, n. 47 *“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”* riordina, integra e modifica il sistema delle norme a tutela dei minori stranieri non accompagnati, contribuendo a dare ulteriore evidenza ad alcune norme già presenti nel nostro ordinamento a tutela dei minori in generale e introducendo delle modifiche per agevolare la gestione dei msna sui territori.

### **Nuova definizione di MSNA/SPRAR**

**Art. 2 – Definizione msna:** *“Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”* (altre precedenti definizioni troviamo nel DPCM 535/99, nel D.lgs 25/2003 e nel D.lgs 142/2015).

**Art. 12 - Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati:** *“La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».*

**La legge ribadisce alcuni principi già presenti nell'ordinamento e ne modifica altri.**

**COSA RIBADISCE:**

1. **il principio di uguaglianza e parità di trattamento dei msna rispetto ai minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea** (ART. 1);
2. **sancisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei msna** (art. 19, co. 1-bis TUI) e stabilisce un termine di 30 gg entro il quale il TM si deve pronunciare ai fini dell'eventuale espulsione (art. 31, co. 4 TUI), a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. Inoltre, viene aggiornato l'art. 33, co. 1 della legge 184/1983 sempre al fine di ribadire, in ogni caso, il divieto di espulsione per questa categoria di minori (ART. 3);
3. rafforza il **ruolo del tutore provvisorio**: *“sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza”* (ART. 6, CO. 3) e ribadisce il ruolo del responsabile della struttura di accoglienza nelle more della nomina del tutore definitivo, al fine dell'istruttoria della domanda di protezione internazionale (ART. 26, co.5).  
**N.B.:** l'art. 26, comma 5 del D.lgs. n. 25/2008, stabilisce che *“Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore (...). Il giudice tutelare nelle quarantotto successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore”*.
4. rafforza la promozione dell'**affidamento familiare** per i msna, inserendo il comma 1-bis all'art. 2 della legge 184/1983: *“Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei msna, in via prioritaria rispetto al ricovero in struttura di accoglienza”*(ART. 7);
5. ribadisce la necessità del **rilascio immediato da parte della Questura del PdS per minore età per il msna o per motivi familiari per i minori stranieri** quattordicenni o ultraquattordicenni affidati ai sensi della legge 184/1983, in casi di divieto di respingimento o di espulsione (ART. 10).  
**N.B.:** vedi la Circolare del Ministero dell'interno, n. 24622 del 28/08/2017 *“Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante ‘Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati’”*;
6. riporta quanto previsto dal Mlps nelle *“Linee Guida dedicate al **rilascio dei pareri** per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, comma 1-bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)” del 27 febbraio 2017*, riguardo il mancato rilascio del parere richiesto: *«Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»* (ART. 13);
7. prevede l'obbligo di **iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani** per quanto attiene all'obbligo contributivo, l'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e la sua validità temporale anche per *i minori*

*stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale», integrando l'art. 34, co. 1 del TUI con la lettera: «b-bis) (ART. 14)*

8. rafforza il diritto del msna ad **essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia** qualora sia coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 184/1983, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del **gratuito patrocinio** a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento, intervenendo sul T.U. in materia di spese di giustizia ( art. 76, co. 4-quarter Dpr 30 maggio 2002, n.115 e successive modificazioni) (ART. 16)
9. viene specificato per i **msna vittime di tratta** che *“Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età”*, attraverso il co. 2 dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (ART. 17);
10. viene rafforzato il principio dell' **“ascolto del minore”** nel colloquio personale per il msna richiedente protezione internazionale (art. 13, co. 3), intervenendo sul d.lgs 28 gennaio 2008, n. 25 (“Decreto procedure”) (ART. 18)

## **COSA CAMBIA:**

1. viene ridotto il tempo di accoglienza all'interno delle **strutture governative di I accoglienza** da 60 a 30 giorni, per concludere l'identificazione entro 10 giorni.(ART. 4);
2. viene introdotto l'art. 19-bis al d.lgs 142/2015 “**Identificazione dei msna**” (ART. 5)  
**N.B.** Tale integrazione, in linea con il documento approvato in Conferenza delle Regioni nel marzo 2016 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sul *"Protocollo per l'identificazione e l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati"*, potrà sicuramente favorire l'attivazione di Protocolli d'intesa in materia, su base territoriale, per il corretto inserimento delle persone in progetti per minori o per adulti. Si sottolinea, la particolare attenzione rivolta alla questione del colloquio con il minore (addirittura disciplinato da una procedura stabilita con Dpcm) che potrà certamente produrre i risultati di una corretta e definitiva identificazione (co.1);
3. viene trasferita la competenza sulle **Indagini Familiari** dal Mlps (DG Immigrazione) al **Ministero dell'interno** (la norma interviene sul d.lgs 142/2015 art. 19, co. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater) (ART. 6);
4. viene trasferita la competenza sul **Rimpatrio Volontario Assistito** dal Mlps (DG Immigrazione **al Tribunale per i minorenni** (la norma interviene sul TUI art. 33, co. 2-bis ruolo già proprio secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 64/1994) - (ART. 8);
5. viene istituito il **Sistema Informativo Minori non accompagnati – SIM**, presso il Mlps, a seguito di un periodo di sperimentazione effettuato negli anni passati e in

attuazione dell'art. 19, co. 5 del d.lgs 142/2015. E' prevista la compilazione di una **Cartella sociale** a seguito del colloquio svolto da personale qualificato della struttura di accoglienza (art. 19-bis, co. 1 D.lgs 142/2015), volta ad evidenziare elementi utili alla determinazione della migliore soluzione per il lungo periodo. La cartella sociale deve essere inviata ai Servizi sociali del comune di destinazione e alla Procura della Repubblica c/o TM (ART. 9);

6. viene istituito l'**Elenco dei tutori volontari**: si stabilisce il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma entro il quale, presso ogni Tribunali per i Minorenni, deve essere istituito un elenco di tutori volontari (ART. 11);
7. viene stabilita la possibilità per **le associazioni di tutela** (iscritte nel registro, di cui all'art. 42 del TUI), **possano intervenire nei giudizi riguardanti i msna** e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi (ART. 19);
8. la norma interviene sulla legge 20 maggio 1985, n. 222 (art. 48) disponendo che le somme corrisposte alla CEI dallo Stato, sono utilizzate dallo Stato stesso anche per l'assistenza ai rifugiati e per i msna (ART.21)